

# pensionati ugl news



18 Dicembre 2019

## **LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ... SECONDO L'INPS**

**VI INVIO LA SINTESI DELLA CIRCOLARE INPS N.147  
DELL'11 DICEMBRE 2019 CHE TRATTA I CRITERI  
E LE MODALITA' APPLICATIVE DELLA "RIVALUTAZIONE"  
DELLE PENSIONI E DELLE PRESTAZIONI  
ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020.**

**RITENGO OPPORTUNO RICORDARE CHE QUESTA SEGRETERIA  
HA APERTO DA TEMPO UN CONTENZIOSO IN MATERIA DI  
PEREQUAZIONI  
CON LA PRESIDENZA DELL'INPS (VEDERE NOSTRO  
SITO INTERNET "WWW.UGLPENSIONATI.IT), CHE AVRA'  
A BREVE IMPORTANTI SVILUPPI.**

L'Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020, nonché i criteri e le modalità applicative della rivalutazione.

Sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, , recante il "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019".

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, l'articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura dell'1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2019.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2019.

UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - 06/87679903 - Fax 06/48930972

E-MAIL: [cmannucci@ugl.it](mailto:cmannucci@ugl.it) - POSTA PEC: [uglpensionati@pec.it](mailto:uglpensionati@pec.it)

SITO: [www.uglpensionati.it](http://www.uglpensionati.it) - FACEBOOK.com/[uglpensionati](https://www.facebook.com/uglpensionati) - TWITTER.com/[UGL\\_Pensionati](https://twitter.com/UGL_Pensionati)

Canale Youtube - <http://www.youtube.com/user/uglpensionati>

SEGRETARIO NAZIONALE CORRADO MANNUCCI

L'articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Valori definitivi per l'anno 2019

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2019	513,01 €	292,43 €
IMPORTI ANNUI	6.669,13 €	3.801,59 €

Valori provvisori per l'anno 2020 pari al +0,4% rispetto al 2019

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2020	515,07 €	293,60 €
IMPORTI ANNUI	6.695,91 €	3.816,60 €

Tiratura: 58.624

Diffusione: 24.763

**ItaliaOggi**

Quotidiano

Data 12-12-2019

Pagina 34

Foglio 1

**L'Inps** detta le istruzioni per l'aggiornamento degli assegni in pagamento dal 3 gennaio

# Due euro in più alle minime

## Scatta la perequazione automatica delle pensioni: +0,4%

DI LEONARDO COMEGNA

**L**eggerissimo aumento in busta paga per i pensionati a partire dal prossimo gennaio. La circolare **Inps** 147 di ieri conferma i conteggi di **ItaliaOggi**: il trattamento minimo infatti aumenta di 2,06 euro. Il modesto incremento (0,4%) previsto per il 2020 è dovuto alla cosiddetta perequazione automatica, quella che una volta si chiamava scala mobile. **L'Inps** ha preparato il rinnovo dei mandati di pagamento (il 3 gennaio) per il nuovo anno, sulla base del dato provvisorio indicato dal decreto del Mef, di concerto con il ministro del lavoro (in **G.U.** del 27 novembre).

**Pensioni minime.** Con l'incremento dello 0,4%, l'importo del trattamento minimo sale da 513,01 a 515,07 euro al mese. Sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi, che passa da 457,99 a 459,83 euro al mese. Mentre la pensio-

Così le pensioni 2020	
Trattamento minimo	€ 515,07
Assegno sociale	€ 459,83
Pensione sociale	€ 378,95

ne sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31 dicembre 1995, raggiunge 378,95 euro al mese.

**Oltre il minimo.** Per il triennio 2019-2021, la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 260, legge 145/2018), ha rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura:

- per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%);

- per le pensioni di importo superiore e sino a 4 volte il minimo, l'adeguamento è del 97% dell'adeguamento;

- per quello di importo superiore e sino a 5 volte il minimo, l'adeguamento è pari al 77%;

- adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pen-

sionistici tra 5 e 6 volte il minimo;

- al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo;

- al 45% per i trattamenti tra le 8 e le 9 volte il minimo;

- e al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo.

Un «contentino» sarà offerto dalla manovra economica 2020 agli assegni più bassi: la misura piena della perequazione passerà infatti da 3 a 4 volte il minimo. Di fatto, il contentino, andrà a incidere positivamente solo sugli assegni che vanno dai 1.593 euro lordi (1.485 netti) a 2.052 lordi (1.650 netti). Pertanto, l'aumento per l'anno prossimo sarà così articolato:

- 100% (ossia più 0,40%)

per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;

- 77% (ossia 0,308%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

- 52% (ovvero 0,208%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

- 47% (0,188%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 7 volte il trattamento minimo;

- 45% (e cioè 0,18%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 7 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

- e 40% (ossia 0,16%) per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione

della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dei lavoratori del pubblico impiego, dal 1° gennaio 2020 è pari a € 788,77; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in € 768,77.

**Le pensioni d'oro.** Anche le cosiddette pensioni d'oro, chiamate dalla Legge di Bilancio 2019 al contributo di solidarietà, sono soggette alla perequazione automatica. Questo significa che i pensionati che nel 2020 intascheranno più di 100.000 euro lordi dovranno lasciare **all'Inps** una quota del proprio assegno. La riduzione sarà pari al:

- 15% per la parte eccedente l'importo di 101.160 euro fino a 130.208 euro;

- 25% per la parte da 130.208 euro fino a 200.320 euro;

- 30% per la parte da 200.320 euro fino a 350.560 euro;

- 35% per la parte da 350.560 euro fino a 500.800 euro;

- 40% per la parte oltre 500.800 euro.

© Riproduzione riservata

Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Tabella rivalutazione automatica

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento percentuale	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2020	Fino a 3 volte il TM	100	0,400 %	-	1.539,03€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.539,04€	1.539,21€	1.545,19€
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97	0,388 %	1.539,04€	2.052,04€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05€	2.053,68€	2.060,00€
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,308 %	2.052,05€	2.565,05€	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.565,06€	2.567,61€	2.572,95€
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,208 %	2.565,06€	3.078,06€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.078,07€	3.078,67€	3.084,46€
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,188 %	3.078,07€	4.104,08€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09€	4.104,41€	4.111,80€
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,180%	4.104,09€	4.617,09€	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.617,10€	4.618,01€	4.625,40€
Oltre 9 volte il TM	40	0,160%	4.617,10€	-		

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, riportati al precedente paragrafo, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

Decorrenza	Pensione sociale		Assegno sociale	
	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2019	377,44 €	4.906,72 €	457,99 €	5.953,87 €
1° gennaio 2020	378,95 €	4.926,35 €	459,83 €	5.977,79 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
	1° gennaio 2019	4.906,72 €	16.905,90 €	5.953,87 €
1° gennaio 2020	4.926,35 €	16.973,53 €	5.977,79 €	11.955,58 €

\*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2019 e previsionale per l'anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell'1,0%.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

dal	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
1.1.2019	16.814,34 €	4.906,72 €	285,66 €	212,01 €	308,93 €
1.1.2020	16.982,49 €	4.926,35 €	286,81 €	212,86 €	310,17 €

Si rammenta che per l'anno 2020 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata

applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
- addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
- addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2020.

Il comma 262 dell'articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l'anno 2020.

Anno 2020	Da	A	% riduzione
	0	100.160,00 €	zero
	100.160,01 €	130.208,00 €	15%
	130.208,01 €	200.320,00 €	25%
	200.320,01 €	350.560,00 €	30%
	350.560,01 €	500.800,00 €	35%
	500.800,01 €	-	40%

Si rammenta che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, **fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile** (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2020.

mensilità	Poste italiane	Istituti di credito
	Data pagamento in base alla localizzazione del pagamento	
Gennaio	venerdì 3	
Febbraio	sabato 1°	Lunedì 3
Marzo	Lunedì 2	
Aprile	mercoledì 1°	
Maggio	sabato 2	lunedì 4
Giugno	lunedì 1°	
Luglio	mercoledì 1°	
Agosto	sabato 1°	lunedì 3
Settembre	martedì 1°	
Ottobre	giovedì 1°	
Novembre	lunedì 2	
Dicembre e tredicesima	martedì 1°	

Infine, per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2020 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale dell'Inps.

**Sossio Moccia**  
 Centro Studi  
 UGL Pensionati

Tiratura: 124.748

Diffusione: 64.581

Quotidiano

Data 12-12-2019

Pagina 33

Foglio 1

il Sole  
**24 ORE**

## Pensioni rivalutate dello 0,4 per cento ma con incognita conguaglio

PREVIDENZA

pieno all'inflazione scatta per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre milioni annui

Facciamo pensione